

Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 5 febbraio 2015)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI

Relatore di minoranza: GIACOMO BUGARO

sulle proposte di legge

- N. 232** a iniziativa dei Consiglieri Comi, Mezzolani (**Testo base**)
presentata in data 19 luglio 2012
NUOVE NORME IN MATERIA DI SERVIZIO FARMACEUTICO
- N. 200** a iniziativa del Consigliere Carloni
presentata in data 27 aprile 2012
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MARZO 1977, N. 9 "DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI TURNI E DELLE FERIE DELLE FARMACIE NELLE MARCHE"

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 232

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 23 gennaio 2015)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 23 gennaio 2015, esaminato il testo della proposta di legge n. 232 (testo base) avente ad oggetto "Nuove norme in materia di servizio farmaceutico" abbinata alla proposta di legge n. 200, già esaminato in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 1° dicembre 2014

esprime parere favorevole

a condizione che l'articolo 24 sia sostituito dal seguente:

"Art. 24 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti da questa legge si provvede per l'anno 2015 mediante impiego di quota parte delle risorse assegnate alla Regione a titolo di Fondo sanitario regionale e iscritte nell'UPB 52821 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno; per gli anni successivi mediante impiego, nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario e della programmazione regionale, delle somme autorizzate con le rispettive leggi di bilancio finanziario regionale.

1 bis. Alla copertura delle spese indicate all'articolo 8 si provvede a decorrere dall'anno 2015 mediante impiego di quota delle risorse proprie della Regione per gli importi autorizzati dai rispettivi bilanci sulla base della legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri finanziari complessivi."

Il Presidente della Commissione
Dino Latini

NORMATIVA			ONERE					COPERTURA							
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2015	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	UPB / CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2015	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	UPB / CAPITOLO
14	Orari di apertura														
	1		Senza oneri												
	2		Senza oneri												
15	Guardia farmaceutica														
	1		Senza oneri												
	2		Senza oneri												
	3		Senza oneri												
	4		Senza oneri												
	5		Senza oneri												
16	Ferie														
	1		Senza oneri												
	1 bis		Senza oneri												
17	Cartelli e segnaletica obbligatoria														
	1		Senza oneri												
18	Sanzioni amministrative e disciplinari														
	1		Entrata												
	2		Senza oneri												
	3		Senza oneri												
	4		Senza oneri												
19	Indennità di residenza														
	1		Corrente	Continuativa					24	1	Fondo sanitario				52821
	2		Corrente	Continuativa					24	1	Fondo sanitario				52821
	3		Senza oneri												
20	Indennità aggiuntiva														
	1		Corrente	Continuativa					24	1	Fondo sanitario				52821
	2		soppresso												
21	Modalità di erogazione dei contributi														
	1		Senza oneri												
22	Regolamento di attuazione														
	1		Senza oneri												
23	Norme transitorie e finali														
	1		Senza oneri												
	2		Senza oneri												
	3		soppresso	SOPPRESSO											
	3 bis		Senza oneri												
	4		soppresso	SOPPRESSO											
24	Disposizioni finanziarie														
	1		Corrente	Continuativa											
25	Abrogazioni														
	01		Senza oneri												

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
E SEGRETERIA DI COMMISSIONE
IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Loretta Lispi)

Loretta Lispi

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 9 gennaio 2015)

Vista la nuova relazione sulla proposta di legge n. 232 (testo base) concernente “Nuove norme in materia di servizio farmaceutico”, abbinata alla proposta di legge n. 200, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Michele Maiani nella seduta n. 9 del 9 gennaio 2015;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Nella Brambatti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

Vista la nuova relazione sulla proposta di legge n. 232 (testo base) concernente "Nuove norme in materia di servizio farmaceutico", abbinata alla proposta di legge n. 200, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 4, comma 2, della l.r. 15/2008;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle autonomie locali, nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere con urgenza e in particolare quando è stata disposta l'abbreviazione del termine come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Silvana Santinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso;

Preso atto delle motivazioni espresse dal relatore nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione consiliare, il presente parere si intende approvato;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alla modificazioni specificatamente formulate come di seguito:

- al comma 1 dell'articolo 6 le parole: "nel rispetto della normativa statale vigente" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27";
- al comma 1 dell'articolo 11 dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b bis) delle ispezioni straordinarie sulla farmacie";
- dopo il comma 1 dell'articolo 20 è inserito il seguente: "1 bis. Ove sia accertato dai competenti uffici statali un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da far cessare o ridurre il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare all'ASUR, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite."

Il Presidente
(Nevio Lavagnoli)

Allegato A

RELAZIONE

Visto il parere già espresso dal CREL nella seduta del 9 dicembre 2012, e il nuovo parere della V commissione assembleare permanente nella seduta dell'11 dicembre 2014, che ha portato ulteriori modifiche alla citata proposta, in considerazione del fatto che sono state recepite alcune osservazioni e modifiche, e in particolare:

- la soppressione dell'articolo 5 relativo ai presidi farmaceutici sussidiari: articolo sul quale avevamo evidenziato osservazioni e perplessità, in quanto tale istituzione avrebbe potuto rappresentare una distorsione del mercato;
- art. 12 (Vigilanza): è stata accolta la richiesta di ispezioni "almeno con cadenza triennale", anziché quinquennale;

- art. 19 (Disciplina delle indennità di residenza): è stato adottato il criterio di misura sulla base del fatturato complessivo annuo, considerando un tetto massimo di € 1.250.000,00 anziché € 1.500.000,00.

Il Crel aveva suggerito di considerare il tetto massimo di un milione.

Di fatto la proposta formulata rappresenta una migliore formulazione delle funzioni e delle competenze, si esprime quindi un parere favorevole con l'invito ad apportare le seguenti modifiche:

- art. 6 (Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale): aggiungere al comma 1 dopo "La Regione, anche su proposta del Comune e sentiti l'Asur e l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, può istituire", "ai sensi dell'articolo 11 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27"
- art. 11 (Vigilanza nel settore farmaceutico): reintegro della soppressione della lettera c) delle ispezioni straordinarie sulle farmacie;
- art. 20 (Indennità aggiuntiva) Essendo stato soppresso il comma 2 nel quale era previsto il rimborso all'ASUR di somme indebitamente percepite nel caso di accertamento di un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato, si ritiene che tale comma debba essere recuperato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 22.

Testo base: pdl n. 232**CAPO I
Disposizioni generali****Art. 1***(Competenze dei Comuni)*

1. Sono di competenza del Comune:
- la disciplina degli orari delle farmacie ai sensi del Capo III di questa legge;
 - il rilascio delle autorizzazioni per la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), e dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari);
 - l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni rilevate nell'ambito della vigilanza farmaceutica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e dell'articolo 18;
 - il trasferimento delle sedi farmaceutiche in altri locali.

Art. 2*(Competenze dell'ARS)*

1. L'Agenzia regionale sanitaria (ARS) esercita le funzioni amministrative concernenti l'indizione e lo svolgimento di concorsi per sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, da destinarsi al privato esercizio, nonché l'approvazione delle relative graduatorie e l'assegnazione delle sedi.

Art. 3*(Competenze dell'ASUR e delle aziende ospedaliere)*

1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esercita, tramite i distretti di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale), le funzioni amministrative in materia di:
- autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie;
 - gestione provvisoria di farmacie urbane o rurali vacanti ai sensi dell'articolo 129 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie);
 - decadenza dell'autorizzazione all'esercizio

Testo modificato dalla Commissione**CAPO I
Disposizioni generali****Art. 1***(Competenze dei Comuni)**Identico***Art. 2***(Competenze dell'ARS)**Identico***Art. 3***(Competenze dell'ASUR e delle aziende ospedaliere)*

1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esercita, ~~tramite i distretti di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale),~~ le funzioni amministrative in materia di:
- identica*
 - identica*
 - identica*

farmaceutico e dichiarazione di chiusura temporanea dello stesso nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dichiarazione di decadenza degli eredi del titolare dalla continuazione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dell'articolo 369 del r.d. 1265/1934;

- d) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali;
- e) sostituzione temporanea del titolare nella conduzione delle farmacie nei casi previsti dall'articolo 11 della legge 475/1968;
- f) vigilanza sull'esercizio farmaceutico nelle farmacie aperte al pubblico e sull'attività di commercio all'ingrosso di farmaci per uso umano per i distributori intermedi e depositari, sia ai fini tecnico-amministrativi che igienico-sanitari;
- g) classificazione ed aggiornamento delle farmacie ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
- h) riconoscimento del diritto e determinazione dell'indennità di residenza e del contributo aggiuntivo per le farmacie rurali;
- i) riconoscimenti e trasferimenti di titolarità delle farmacie ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 362/1991 e dell'articolo 12 della legge 475/1968;
- l) disciplina dei turni di servizio e delle ferie delle farmacie, ai sensi del Capo III.

2. L'ASUR esercita altresì le funzioni già di competenza del medico provinciale, non espressamente riservate allo Stato o alla Regione dalla vigente normativa ed ogni altra funzione ad essa attribuita dalla questa legge.

3. Il direttore generale delle aziende ospedaliere esercita le funzioni amministrative in tema di organizzazione della farmacia ospedaliera.

d) autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacie succursali **e dei dispensari farmaceutici**;

e) *identica*

f) *identica*

g) *identica*

h) *identica*

i) *identica*

l) *identica*

2. *Identico*

2 bis. L'ASUR esercita, inoltre, funzioni di vigilanza e controllo in materia di:

- a) **predisposizione della documentazione per la liquidazione delle competenze mensili alle farmacie convenzionate per la fornitura di farmaci e di altri prodotti a carico del servizio sanitario regionale;**
- b) **vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della convenzione nazionale.**

~~3. Il direttore generale delle aziende ospedaliere esercita~~ **I direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 13/2003 esercitano** le funzioni amministrative in tema di organizzazione della farmacia ospedaliera.

CAPO II**Esercizio delle funzioni amministrative
in materia farmaceutica****Art. 4***(Istituzione nuove farmacie)*

1. I Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno pari individuano ai sensi dell'articolo 2 della legge 475/1968 le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.

2. L'atto indicato al comma 1 è adottato sulla base della rilevazione della popolazione residente pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, sentito il distretto e l'Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono individuati i criteri per l'adozione dell'atto indicato al comma 1, assicurando un'omogenea distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio regionale e prevedendo che nei Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti, siano istituiti esclusivamente i presidi farmaceutici di cui all'articolo 5.

4. L'atto indicato al comma 1 è trasmesso alla Regione unitamente all'indicazione delle farmacie di cui il Comune si riserva la gestione ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 5*(Presidi farmaceutici sussidiari)*

1. Il presidio farmaceutico sussidiario svolge il normale servizio farmaceutico e non ha obbligo di laboratorio per le preparazioni di farmacie officinali e magistrali.

2. Il presidio farmaceutico sussidiario può essere istituito esclusivamente in Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti.

3. Il Comune propone l'apertura del presidio farmaceutico sussidiario al titolare della farmacia più vicina. Se il titolare non accetta il Comune propone l'apertura al titolare di altre farmacie, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22.

Art. 6*(Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale)*

1. La Regione, anche su proposta del Comu-

CAPO II**Esercizio delle funzioni amministrative
in materia farmaceutica****Art. 4***(Istituzione nuove farmacie)*

1. I Comuni entro il 31 dicembre di ogni anno pari individuano ai sensi dell'articolo 2 della legge 475/1968, **come sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**, le zone nelle quali collocare le nuove farmacie.

2. L'atto indicato al comma 1 è adottato sulla base della rilevazione della popolazione residente **al 31 dicembre dell'anno precedente**, pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica, ~~sentito il distretto~~ **sentiti l'ASUR** e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 22 sono individuati i criteri per l'adozione dell'atto indicato al comma 1, assicurando un'omogenea distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio regionale ~~e prevedendo che nei Comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti, siano istituiti esclusivamente i presidi farmaceutici di cui all'articolo 5.~~

4. *Identico*

Art. 5*(Presidi farmaceutici sussidiari)*

Soppresso

Art. 6*(Apertura di farmacie nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e aree di servizio autostradale)*

1. La Regione, anche su proposta del Comu-

ne e sentiti l'ASUR e l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio può istituire una farmacia:

- a) negli aeroporti civili a traffico internazionale;
- b) nelle stazioni ferroviarie;
- c) nelle stazioni marittime;
- d) nelle aree di servizio autostradali coincidenti con snodi di intersezione plurima a particolare intensità di traffico e serviti da servizi alberghieri e di ristorazione;
- e) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati.

Art. 7

(Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione riservate all'esercizio privato)

1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, riservate all'esercizio privato, avviene tramite pubblico concorso unico regionale per titoli ed esami.

2. Le procedure concorsuali sono svolte dall'Agenzia regionale sanitaria che indice il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione.

3. L'ammissione dei candidati è effettuata dall'Agenzia regionale sanitaria prima dell'inizio dei lavori della commissione esaminatrice.

4. L'Agenzia regionale sanitaria approva la graduatoria degli idonei e provvede alla assegnazione delle sedi messe a concorso. Le sedi già assegnate che si rendano eventualmente disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati idonei che non siano già assegnatari di altre farmacie.

5. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche hanno una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche della graduatoria e del provvedimento di assegnazione e possono essere utilizzate per l'assegnazione di sedi farmaceutiche istituite successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.

6. L'Agenzia regionale sanitaria comunica i risultati della procedura concorsuale ai Comuni ed all'ASUR.

ne e sentiti l'ASUR e l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio può istituire, **nel rispetto della normativa statale vigente**, una farmacia:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*
- d) *identica*

e) *identica*

1 bis. Le farmacie di cui al comma 1 possono essere istituite dalla Regione nel limite del 5 per cento delle sedi farmaceutiche presenti nella regione medesima, secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare.

Art. 7

(Procedura di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, di nuova istituzione riservate all'esercizio privato)

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Identico*

5. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche hanno una validità di quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche della graduatoria e del provvedimento di assegnazione e possono essere utilizzate per l'assegnazione di sedi farmaceutiche **resesi vacanti o** istituite successivamente alla pubblicazione del bando di concorso.

6. *Identico*

Art. 8

(Composizione e nomina della commissione giudicatrice)

1. La commissione giudicatrice per i concorsi di cui all'articolo 7 è composta:

- a) da un dirigente del dipartimento regionale competente in materia di salute e politiche sociali;
- b) da due dirigenti della Regione o degli enti del servizio sanitario regionale di cui almeno uno abilitato all'esercizio della professione di farmacista;
- c) da due farmacisti di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico designati di concerto fra gli ordini provinciali dei farmacisti.

2. Le funzioni di presidente sono svolte dal dirigente di cui alla lettera a) del comma 1 e quelle di segretario da un dipendente della Regione.

3. La commissione è nominata con delibera di Giunta regionale. Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dalla normativa statale vigente per la settima qualifica funzionale.

Art. 9

(Autorizzazione all'apertura di farmacie)

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie è subordinata:

- a) alla verifica di idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- b) al favorevole esito dell'ispezione preventiva ai sensi dell'articolo 111 del r.d. 1265/1934.

2. La richiesta di autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o delle farmacie succursali è presentata al distretto, a pena di decadenza dell'assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale di assegnazione.

3. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia è rilasciata dal distretto entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'assegnatario.

4. L'apertura della farmacia deve essere effettuata entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

5. L'ASUR invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi di questo articolo alla Giunta regionale ed al Comune competente per territorio.

Art. 8

(Composizione e nomina della commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice per i concorsi di cui all'articolo 7 è composta:

- a) ~~da un dirigente del dipartimento regionale competente in materia di salute e politiche sociali~~ **dal direttore dell'ARS;**
- b) da due dirigenti della Regione o degli enti del servizio sanitario regionale di cui ~~almeno~~ **uno** abilitato all'esercizio della professione di farmacista **e uno della professione di avvocato;**
- c) *identica*

2. *Identico*

3. La commissione è nominata con delibera di Giunta regionale. ~~Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa statale vigente per la settima qualifica funzionale.~~ **che determina altresì i compensi spettanti ai membri della commissione medesima.**

Art. 9

(Autorizzazione all'apertura di farmacie)

1. *Identico*

2. La richiesta di autorizzazione all'apertura della farmacia di nuova istituzione o delle farmacie succursali è presentata ~~al distretto~~ **all'ASUR**, a pena di decadenza dell'assegnazione, entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento regionale di assegnazione.

3. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della farmacia è rilasciata ~~dal distretto~~ **all'ASUR** entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'assegnatario.

4. *Identico*

5. L'ASUR invia copia dei provvedimenti adottati ai sensi di questo articolo alla Giunta regionale, ~~ed~~ al Comune competente per territorio **e all'ordine provinciale dei farmacisti.**

Art. 10*(Trasferimento della sede farmaceutica)*

1. Il trasferimento della farmacia ad altri locali è autorizzato dal Comune, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti, subordinatamente:

- a) alla verifica di idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte del distretto competente per territorio;
- b) al favorevole esito dell'ispezione preventiva ai sensi dell'articolo 111 del r.d. 1265/1934.

Art. 11*(Vigilanza nel settore farmaceutico)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 22 determina i criteri e le modalità di svolgimento da parte dell'ASUR:

- a) delle ispezioni sulle farmacie di cui agli articoli 111 e 127 del r.d. 1265/1934;
- b) delle ispezioni preventive e ordinarie ai magazzini di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano di cui al decreto legislativo n. 219/2006;
- c) delle ispezioni straordinarie sulle farmacie .

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Comune competente per territorio, sulla base dei risultati delle ispezioni effettuate dall'ASUR, applica le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia è disposta dall'ASUR nei casi previsti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze delle ispezioni effettuate previa diffida a mettersi in regola entro un termine perentorio o a presentare eventuali controdeduzioni. La decadenza è disposta se non sono state ritenute sufficienti le controdeduzioni presentate o se è infruttuosamente decorso il termine assegnato.

Art. 12*(Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico)*

1. L'ASUR effettua negli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei medicinali la vigilanza sulla corretta conservazione degli stessi, la scadenza, nonché il controllo sull'osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizza-

Art. 10*(Trasferimento della sede farmaceutica)*

1. Il trasferimento della farmacia ad altri locali è autorizzato dal Comune, sentito l'Ordine provinciale dei farmacisti **competente per territorio e l'ASUR**, subordinatamente:

- a) alla verifica di idoneità igienico-sanitaria dei locali da parte ~~del distretto competente per territorio~~ **dell'ASUR**;
- b) al favorevole esito dell'ispezione preventiva **da parte dell'ASUR** ai sensi dell'articolo 111 del r.d. 1265/1934.

Art. 11*(Vigilanza nel settore farmaceutico)*

1. Il regolamento di cui all'articolo 22 determina i criteri e le modalità di svolgimento da parte dell'ASUR:

- a) *identica*
 - b) delle ispezioni ~~preventive e ordinarie~~ ai magazzini di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano ~~di cui al decreto legislativo n. 219/2006;~~ **e veterinario previste dalla normativa statale vigente;**
 - c) *soppressa*
2. *Identico*

3. *Identico*

Art. 12*(Vigilanza sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico)*

1. *Identico*

zione dei medicinali. Nel caso in cui detti interventi di vigilanza rilevino inosservanze delle disposizioni di legge, l'ASUR è tenuta ad adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ASUR effettua ispezioni con cadenza quinquennale.

3. In caso di reiterate violazioni si può disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22 di questa legge.

Art. 13

(Commissione per la determinazione dell'indennità di avviamento)

1. Per la determinazione dell'indennità di avviamento di cui all'articolo 110 del R.D. 1265/1934, il direttore generale dell'ASUR nomina annualmente una commissione composta da:

- a) due dirigenti dell'ASUR, di cui uno esperto in gestioni economiche e finanziarie, il quale svolge le funzioni di Presidente;
- b) un dirigente dell'ASUR esperto in materia farmaceutica;
- c) due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti d'intesa dagli ordini professionali dei farmacisti.

2. L'indennità di avviamento è determinata con riferimento agli imponibili netti dichiarati dalla farmacia nei cinque anni anteriori al conferimento della titolarità definitiva o della gestione provvisoria e viene corrisposta in misura corrispondente a tre annate del reddito medio in proporzione ai periodi di titolarità o gestione nel predetto quinquennio.

CAPO III

Orari, turni e ferie delle farmacie

Art. 14

(Orari di apertura)

1. Le farmacie, oltre il servizio di turno, restano aperte nei giorni feriali per una durata complessiva non inferiore a 38 ore settimanali.

2. Nell'ambito delle 38 ore di cui al comma 1, la determinazione dell'orario giornaliero di apertura, comprese le ore di chiusura notturne e

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ASUR effettua ispezioni con cadenza ~~quinquennale~~ **triennale**.

3. *Identico*

Art. 13

(Commissione per la determinazione dell'indennità di avviamento)

1. Per la determinazione dell'indennità di avviamento di cui all'articolo 110 del r.d. 1265/1934, il direttore generale dell'ASUR nomina ~~annualmente~~ **con cadenza quinquennale** una commissione composta da:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) due farmacisti iscritti all'albo professionale di cui uno rappresentante dei farmacisti rurali, scelti d'intesa dagli ordini professionali dei farmacisti **e dalle organizzazioni sindacali della categoria**.

1 bis. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spesa.

2. *Identico*

CAPO III

Orari, turni e ferie delle farmacie

Art. 14

(Orari di apertura)

1. *Identico*

2. Nell'ambito delle 38 ore di cui al comma 1, la determinazione dell'orario giornaliero di apertura, comprese le ore di chiusura notturne e

diurne, è disposta dal Comune sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti e il distretto.

3. Ai sensi della normativa statale vigente, i turni e gli orari delle farmacie stabiliti secondo le modalità previste in questo Capo non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. A tal fine i farmacisti interessati comunicano, secondo modalità stabilite con regolamento di cui all'articolo 22, al Comune ed al distretto competente per territorio, gli orari di apertura della farmacia diversi da quelli obbligatori.

Art. 15

(Guardia farmaceutica)

1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna e festiva o di eventuale chiusura infrasettimanale è garantito un servizio di guardia farmaceutica, sulla base di turni stabiliti dal distretto competente per territorio, sentiti i Comuni interessati e l'Ordine provinciale dei farmacisti.

2. Nei giorni festivi e nelle ore di chiusura diurna dei giorni feriali, il servizio farmaceutico è assicurato:

- a) nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, a turno dalle farmacie site nel Comune, a battenti aperti e con orario continuato;
- b) nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, a turno dalle farmacie dello stesso Comune o dei Comuni vicini e a chiamata.

3. Durante il periodo di chiusura notturna dei giorni feriali il servizio farmaceutico è assicurato:

- a) nei Comuni, con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti a turno dalle farmacie site nel Comune a battenti aperti fino alle ore 21 o alle ore 23 a seconda delle esigenze locali, e successivamente a chiamata, con il farmacista presente in farmacia, fino all'apertura del mattino, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari delle farmacie ed il Comune;
- b) nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti a turno e a battenti chiusi, dalle farmacie dello stesso Comune o da quelle dei Comuni vicini, salvo apposite con-

diurne, è disposta dal Comune sentiti l'ordine provinciale dei farmacisti e ~~il distretto~~ **le organizzazioni sindacali di categoria e l'ASUR.**

3. Ai sensi della normativa statale vigente, i turni, **ivi compresi quelli di cui all'articolo 16**, e gli orari delle farmacie stabiliti secondo le modalità previste in questo Capo non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori. A tal fine i farmacisti interessati comunicano, secondo modalità stabilite con regolamento di cui all'articolo 22, al Comune ~~ed al distretto competente per territorio~~ **ed alla competente struttura dell'ASUR**, gli orari di apertura della farmacia diversi da quelli obbligatori.

Art. 15

(Guardia farmaceutica)

1. Durante le ore di chiusura notturna, diurna e festiva o di eventuale chiusura infrasettimanale è garantito un servizio di guardia farmaceutica, sulla base di turni stabiliti ~~dal distretto competente per territorio~~ **dall'ASUR**, sentiti i Comuni interessati e l'Ordine provinciale dei farmacisti.

2. Nei giorni festivi e nelle ore di chiusura pomeridiane, il servizio farmaceutico è assicurato:

- a) nei Comuni con popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti, a turno a battenti aperti senza intervallo pomeridiano, dalle farmacie site nello stesso Comune;
- b) nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, a turno a battenti aperti con eventuale intervallo diurno o a battenti chiusi e a chiamata, dalle farmacie dello stesso Comune o da quelle dei Comuni vicini.

3. Durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura del mattino il servizio farmaceutico è assicurato:

- a) nei Comuni con popolazione pari o superiore a 20.000 abitanti, a turno dalle farmacie site nel Comune a battenti aperti fino alle ore 21 o alle ore 23 a seconda delle esigenze locali, e successivamente a chiamata, con il farmacista presente in farmacia fino all'apertura del mattino, salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari delle farmacie e i comuni competenti per territorio;
- b) nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, a turno a battenti chiusi e a chiamata, dalle farmacie dello stesso Comune o da quelle dei Comuni vicini,

venzioni stipulate tra i titolari di farmacie e i Comuni competenti per territorio.

4. Per chiamata, ai fini di questo articolo, si intende quella formulata dall'utente munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto menzione del carattere di urgenza.

5. Una farmacia, di norma, non può effettuare più di sette giorni di turno per guardia farmaceutica su ventotto giorni.

6. Il distretto può prevedere che le farmacie rurali sussidiate effettuino esclusivamente i turni diurni ed i festivi.

Art. 16
(Ferie)

1. Le farmacie aperte al pubblico anche se appartenenti a enti pubblici possono osservare una chiusura annuale per ferie non superiore a trenta giorni lavorativi secondo modalità e turni stabiliti dal distretto sentiti i Comuni interessati e l'Ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 17
(Cartelli e segnaletica obbligatoria)

1. All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante:

- a) il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione delle farmacie di turno durante i giorni e le ore di chiusura della farmacia stessa;
- b) le giornate e gli orari di apertura maggiori rispetto a quelli obbligatori.

Art. 18
(Sanzioni amministrative e disciplinari)

1. Ove il fatto non sia previsto dalla legge come reato, il farmacista che non effettua i turni

salvo apposite convenzioni stipulate tra i titolari di farmacie e i Comuni competenti per territorio.

4. *Identico*

5. *Identico*

6. ~~Il distretto~~ **L'ASUR** può prevedere che le farmacie rurali sussidiate effettuino esclusivamente i turni diurni ed i festivi.

Art. 16
(Ferie)

1. I turni di ferie delle farmacie aperte al pubblico, anche se appartenenti ad enti pubblici, sono stabiliti dall'ASUR sentiti i Comuni competenti per territorio, l'Ordine provinciale dei farmacisti, le Organizzazioni sindacali di categoria.

1 bis. L'ASUR adotta l'atto indicato al comma 1 su proposta degli interessati da formulare entro il 31 maggio di ogni anno.

1 ter. La chiusura per ferie, non può superare i trenta giorni lavorativi annui. Deve comunque essere garantito il diritto alle ferie del personale dipendente.

Art. 17
(Cartelli e segnaletica obbligatoria)

1. *Identico*

1 bis. All'esterno di ciascuna farmacia deve essere posizionata un'insegna costituita da una croce verde luminosa, nel rispetto della normativa statale vigente.

Art. 18
(Sanzioni amministrative e disciplinari)

Identico

obbligatori o non rispetta gli orari minimi o le altre disposizioni stabilite da questo Capo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1000,00 ad euro 3000,00.

2. L'accertamento della violazione delle norme contenute in questo Capo è demandato all'ASUR oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia.

3. La sanzione amministrativa prevista da questo articolo è applicata dal Comune.

4. Copia del verbale di contestazione della violazione alle disposizioni di questo Capo è trasmessa all'Ordine professionale ai fini dell'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza.

5. Per quanto non previsto da questo articolo si osservano le disposizioni della l.r. 33/1998.

CAPO IV

Indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali in particolari situazioni

Art. 19

(Indennità di residenza)

1. L'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con fatturato complessivo annuo fino a euro 1.500.000,00 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:

- a) euro 1.800,00 all'anno, fino a 1.000 abitanti;
- b) euro 1.500,00 all'anno, da 1.001 fino a 2.000 abitanti;
- c) euro 1.200,00 all'anno, da 2.001 fino a 3.000 abitanti.

2. Ai Comuni che gestiscono farmacie rurali spetta un contributo annuo pari alla misura dell'indennità stabilita al comma 1.

3. Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero Comune.

4. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo indicati al comma 1, possono essere aggiornati annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'istituto centrale di statistica.

CAPO IV

Indennità di residenza o contributo per le farmacie rurali in particolari situazioni

Art. 19

(Indennità di residenza)

1. L'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie con ~~fatturato complessivo annuo~~ **volume d'affari** fino a euro ~~1.500.000,00~~ **1.250.000,00** ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata nella misura seguente:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) *identica*

2. *Identico*

3. *Identico*

4. La misura dell'indennità di residenza e il contributo aggiuntivo indicati al comma 1, possono essere **variati con la legge di stabilità regionale anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio** ~~aggiornati annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'istituto centrale di statistica.~~

Art. 20
(Indennità aggiuntiva)

1. Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell'articolo 19, spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d'affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

- a) euro 13.000,00 all'anno, se il volume d'affari non supera euro 150.000,00;
- b) l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100,00 per ogni euro 1.000,00 eccedenti la somma di euro 150.000,00, se il volume d'affari è compreso tra euro 150.000,00 e euro 270.000,00.

2. Ove sia accertato dai competenti uffici statali un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da far cessare o ridurre il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare all'ASUR, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

3. La misura del volume di affari indicato al comma 1 può essere aggiornata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 21
(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Le indennità e i contributi previsti da questa legge sono erogati dall'ASUR, entro il 30 settembre di ogni anno sulla base di una domanda presentata dai soggetti interessati al distretto competente per territorio entro il 30 aprile.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono presentate secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22.

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 22
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, adotta nel rispetto

Art. 20
(Indennità aggiuntiva)

1. Ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori delle farmacie individuate ai sensi dell'articolo 19, spetta un contributo aggiuntivo diversificato in relazione al volume d'affari ~~dichiarato nell'~~ **dell'**anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

- a) *identica*
- b) *identica*

2. *Soppresso*

3. La misura del volume di affari indicato al comma 1 può essere **variata con la legge di stabilità regionale anche ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio** ~~aggiornata annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istituto centrale di statistica.~~

Art. 21
(Modalità di erogazione dei contributi)

1. Le indennità e i contributi previsti da questa legge sono erogati dall'ASUR, entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base di una domanda presentata dai soggetti interessati ~~al distretto competente per territorio~~ **all'ASUR medesima** entro il ~~30 aprile~~ **30 giugno**.

2. Le richieste di cui al comma 1 sono presentate secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22. **Lo stesso regolamento fissa, inoltre, i criteri per la determinazione del volume di affari indicato all' articolo 19.**

CAPO V
Disposizioni finali

Art. 22
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, adotta nel rispetto

della normativa vigente il regolamento di attuazione di questa legge con il quale in particolare determina:

- a) la modalità di individuazione delle zone in cui collocare le nuove farmacie ai sensi dell'articolo 4;
- b) le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle farmacie e sugli esercizi commerciali che vendono farmaci al pubblico;
- c) la modalità di comunicazione di apertura delle farmacie in orari diversi da quelli obbligatori;
- d) le modalità di presentazione della domanda di cui all'articolo 21;
- e) le modalità per garantire il regolare esercizio del servizio farmaceutico in caso di assenza, dovuta a qualsiasi causa, del farmacista;
- f) i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 11.

Art. 23

(Norme transitorie e finali)

1. Il regolamento di cui all'articolo 22 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Sino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, e dei provvedimenti attuativi previsti da questa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 25 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge in materia di servizio farmaceutico.

3. I dispensari farmaceutici operanti alla data di entrata in vigore della legge 362/1991, sono trasformati in presidi farmaceutici sussidiari e sono affidati al farmacista che li gestisce alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Dispo-

della normativa vigente il regolamento di attuazione di questa legge, con il quale in particolare determina:

- a) *identica*
- b) *identica*
- c) **le specifiche disposizioni attuative della disciplina di cui al Capo III** ~~la modalità di comunicazione di apertura delle farmacie in orari diversi da quelli obbligatori;~~
- d) *identica*
- e) *identica*
- f) *identica*

f bis) i criteri per la determinazione del volume di affari previsto all' articolo 19.

1 bis. Il regolamento indicato al comma 1 in particolare assicura che lo scambio di comunicazioni e la presentazione di istanze, dichiarazioni, informazioni e documenti previsti da questa legge tra farmacie e amministrazioni pubbliche siano effettuati per via telematica, ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 23

(Norme transitorie e finali)

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Soppresso*

3 bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, il direttore generale dell'ASUR individua le strutture competenti all'espletamento delle attività attribuite all'azienda medesima.

4. *Soppresso*

sizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 è effettuato secondo le modalità stabilite dagli articoli 7 e 8 di questa legge.

5. Per quanto non previsto da questa legge, la Regione esercita le altre funzioni in materia farmaceutica ad essa espressamente attribuite dalla normativa statale ed in particolare le funzioni relative all'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici e delle farmacie succursali.

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con quota parte del fondo sanitario regionale, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 25

(Abrogazioni)

5. Per quanto non previsto da questa legge, la Regione esercita le altre funzioni in materia farmaceutica ad essa espressamente attribuite dalla normativa statale ed in particolare le funzioni relative all'istituzione, **revisione con eventuale soppressione** e gestione dei dispensari farmaceutici e delle farmacie succursali.

5 bis. Fino alla completa attuazione da parte della Regione del processo di riordino in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le Province continuano a svolgere le funzioni da esse esercitate sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine, in particolare, i Comuni effettuano le comunicazioni indicate all'articolo 4, comma 4, anche alla Provincia competente per territorio.

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. **Agli oneri derivanti da questa legge si provvede per l'anno 2015 mediante impiego di quota parte delle risorse assegnate alla Regione a titolo di Fondo sanitario regionale e iscritte nell'UPB 52821 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno; per gli anni successivi mediante impiego, nei limiti delle disponibilità del Fondo sanitario e della programmazione regionale, delle somme autorizzate con le rispettive leggi di bilancio finanziario regionale.**

1 bis. **Alla copertura delle spese indicate all'articolo 8 si provvede a decorrere dall'anno 2015 mediante impiego di quota delle risorse proprie della Regione per gli importi autorizzati dai rispettivi bilanci sulla base della legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri finanziari complessivi.**

Art. 25

(Modifiche e abrogazioni)

01. All'allegato 2, Tabella B, alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione

1. Sono o restano abrogati:
- a) la legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche);
 - b) il titolo II della legge regionale 3 marzo 1982, n. 7 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833);
 - c) la legge regionale 20 giugno 1988, n. 23 (Nuove norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali);
 - d) la legge regionale 27 maggio 1989, n. 12 (Gestione unitaria dei rapporti economici con le farmacie e sviluppo del sistema informativo sanitario);
 - e) la legge regionale 29 marzo 1991, n. 9 (Modifica della l.r. 28 marzo 1977, n. 9 "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche");
 - f) la legge regionale 23 luglio 1996, n. 29 (Modificazioni all'articolo 9 della Legge Regionale 28 marzo 1977, n. 9 e successive modificazioni concernente "Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie delle Marche");
 - g) l'articolo 48 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 12 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998);
 - h) i commi 2 e 3 dell'articolo 65 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa);
 - i) la legge regionale 23 febbraio 2005, n. 13 (Modifiche alla l.r. 20 giugno 1988, n. 23 in materia di indennità di residenza e contributo aggiuntivo per le farmacie rurali).

o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) le parole: "Commissione di Vigilanza sulle farmacie (art. 28, l.r. n. 7/1982) - 32,00" sono soppresse.

1. Sono o restano abrogati:

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

g) *identica*

h) *identica*

i) *identica*

i bis) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 33 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014).

**Proposta di legge n. 200
a iniziativa del Consigliere Carloni
presentata in data 27 aprile 2012**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28
MARZO 1977, N. 9
"DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI TURNI E
DELLE FERIE DELLE FARMACIE
NELLE MARCHE"**

Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 9/1977)

1. Al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1977, n. 9 (Disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle farmacie nelle Marche), la parola: "osservano" è sostituita dalle seguenti: "possono osservare".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 9/1977)

1. L'articolo 9 della l.r. 9/1977 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, di norma osservano una chiusura annuale per ferie non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30 giorni anche non consecutivi, secondo modalità e termini stabiliti ai sensi dell'articolo 2.

Al fine di assicurare un adeguato servizio farmaceutico in ambito territoriale, le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, possono derogare al limite di chiusura annuale per ferie non inferiore a 20 giorni di cui al primo comma, a condizione che venga in ogni caso garantito il diritto alle ferie del personale dipendente."